

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1983

Interventi per il riassetto organico delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Nei comuni classificati disastri e gravemente danneggiati, che presentano particolari esigenze della ricostruzione a causa del trasferimento totale o parziale dei centri abitati o di ristrutturazione di interi rioni o comparti in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, viene evidenziata l'urgenza e la necessità di provvedere ad interventi straordinari nel settore delle infrastrutture primarie e secondarie, per il risanamento dei vecchi centri e per lo sviluppo economico-sociale, finalizzati al riassetto organico zonale. Tali interventi si pongono con carattere di indifferibilità al fine di assicurare un indispensabile supporto alla ricostruzione abitativa, rendendo funzionale e produttiva la spesa per la ricostruzione medesima.

Gli interventi finora posti in essere, data la limitatezza dei fondi disponibili, non hanno consentito di realizzare adeguate opere infrastrutturali, con serio pregiudizio delle finalità di riassetto organico, che la ricostruzione non può non perseguire.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si prevede un programma straordinario di interventi della Cassa per il Mezzogiorno, da predisporre in base alle motivate proposte dei comuni interessati.

Con l'articolo 2 si prevede la spesa di lire 300 miliardi ripartita negli esercizi 1984 e 1985 per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1.

Con l'articolo 3 si prevede l'elaborazione, da parte delle comunità montane operanti nel territorio dei comuni gravemente danneggiati o danneggiati, di un apposito programma straordinario di interventi organici intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico-sociale.

Con l'articolo 4 è prevista la spesa di 150 miliardi da assegnare alle comunità montane negli esercizi 1984 e 1985 per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3.

Al fine di dar sollecito corso agli interventi straordinari previsti, riconosciuta la necessità dello snellimento delle procedure, con l'articolo 5 è previsto il termine di giorni 60 per la diramazione delle direttive generali in merito alla predisposizione degli interventi da parte delle regioni interessate, precisando che decorso tale termine gli enti interessati provvedono a loro cura agli adempimenti occorrenti per gli interventi medesimi.

Attesi gli obiettivi motivi a base del presente disegno di legge, si confida nel favorevole voto.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

In relazione all'obiettivo del riassetto organico dei territori dei comuni classificati disastri e dei comuni classificati gravemente danneggiati, che presentano fenomeni di trasferimento totale o parziale dei centri abitati o di ristrutturazione di interi rioni o comparti in conseguenza degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, in attuazione dei piani adottati per effetto degli articoli 28 e 55 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche, la Cassa per il mezzogiorno provvede con procedura di urgenza alla predisposizione e all'attuazione, anche mediante affidamento in concessione ai comuni interessati, di un programma straordinario di interventi nei settori delle infrastrutture primarie e secondarie, del risanamento dei vecchi centri e dello sviluppo economico-sociale, da elaborare sulla base di motivate proposte dei comuni medesimi.

**Art. 2.**

Per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro nella misura di lire 200 miliardi per l'esercizio 1984 e di lire 100 miliardi per l'esercizio 1985.

**Art. 3.**

Le comunità montane operanti nel territorio dei comuni classificati gravemente danneggiati o danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 provvedono, entro cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla elaborazione di un apposito programma stra-

ordinario di interventi organici intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico-sociale.

Art. 4.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 3 è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nella misura di lire 100 miliardi per l'esercizio 1984 e di lire 50 miliardi per l'esercizio 1985.

I fondi di cui al precedente comma sono accreditati alle comunità montane interessate.

Art. 5.

In relazione alla diramazione delle direttive generali in merito alla predisposizione degli interventi previsti dalla presente legge, le regioni interessate provvedono nel termine perentorio di giorni 60 dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Decorso tale termine gli enti interessati provvedono a loro cura agli adempimenti necessari per la predisposizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.